



N. 6 del 06/02/2017

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione straordinaria - Seduta Pubblica di prima convocazione

OGGETTO: VERITAS SPA – ASI SPA – ALISEA SPA - GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
– GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI – OPERAZIONI SOCIETARIE
STRAORDINARIE PER L'AGGREGAZIONE TRA GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI
LOCALI A RETE DI RILEVANZA ECONOMICA

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Andrea Martellato
(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Maria Angelucci
(atto sottoscritto digitalmente)

[X] Immediatamente eseguibile

L'anno duemiladiciassette, addì sei del mese di febbraio alle ore 12:00 nella Sala Consiliare di P.zza Marconi, si è riunito, sotto la presidenza del Sindaco Andrea Martellato, il Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Angelucci.

Eseguito l'appello risultano:

			PRESENTI	ASSENTI
1	MARTELLATO ANDREA	Sindaco	X	
2	COMINATO MARCO	Consigliere	X	
3	MARCATO ELISA	Consigliere	X	
4	VIANELLO ROBERTA	Consigliere	X	
5	ZANON BALDAN GIORGIO	Consigliere	X	
6	BARINA FILIPPO	Consigliere	X	
7	BONSEMBIANTE CHIARA	Consigliere	X	
8	PASQUALIN FRANCESCO	Consigliere	X	
9	FINCATO DAVIDE	Consigliere		X
10	NALETTI RICCARDO	Consigliere		X/g
11	AGOSTINI GIANMARCO	Consigliere	X	
12	SECCO ELEONORA	Consigliere	X	
13	TON GENNJ	Consigliere		X/g
			10	3

Si dà atto che è altresì presente il Vicesindaco Flavio Zebellin

All'inizio della seduta sono stati nominati scrutatori i Consiglieri: BARINA FILIPPO, PASQUALIN FRANCESCO, SECCO ELEONORA

Il Sindaco constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

– PROPOSTA DI DELIBERA –

OGGETTO: VERITAS SPA – ASI SPA – ALISEA SPA - GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI – OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE PER L’AGGREGAZIONE TRA GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RETE DI RILEVANZA ECONOMICA

Viene esaminata la seguente proposta di deliberazione relativa all’oggetto, sulla quale è stato espresso il relativo parere ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

<<

IL CONSIGLIO COMUNALE

>>

Premesso che:

1. Veritas S.p.A. è società a capitale interamente pubblico detenuto da Enti locali e svolge attività di gestione di servizi pubblici locali quali il servizio idrico integrato, il servizio di igiene ambientale, negli ambiti territoriali ottimali di riferimento secondo il modello organizzativo *in house providing*, nel rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia ed in particolare da ultimo secondo le previsioni dell’art. 5 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, quali capitale interamente pubblico, attività prevalente (più dell’80%) a favore dei comuni soci, controllo analogo, ed ha adottato a tal fine idonei strumenti anche societari, diretti a garantire tale controllo;
2. il Comune di Fiesso d’Artico, con atto consiliare n. 123 del 27/11/2007, ad oggetto: “V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. - Approvazione convenzione tra enti locali soci e ratifica patti parasociali” ha deliberato la partecipazione a VERITAS S.p.A. quale società *in house providing*, approvando lo statuto societario e la convenzione intercomunale, sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l’esercizio sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
3. il Comune di Fiesso d’Artico, assieme agli altri Comuni soci di VERITAS S.p.A., hanno sottoscritto la sopra citata convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 per la gestione *in house* a mezzo di VERITAS S.p.A.;
4. pertanto, l’esercizio da parte dei Comuni soci di un controllo, nei confronti di VERITAS S.p.A., analogo a quello esercitato sui propri servizi viene effettuato, ai sensi dell’art. 6 della convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, attraverso il Comitato di coordinamento e controllo, composto dai rappresentanti legali dei Comuni;
5. la convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, che è stata deliberata da tutti i Consigli comunali e che è stata sottoscritta da tutti i Comuni soci, è lo strumento da tutti condiviso per l’esercizio associato dei servizi pubblici locali individuati nella medesima convenzione;
6. il Comitato di coordinamento e controllo, con deliberazione del 31 ottobre 2013, ha approvato, in attuazione dell’art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012, una relazione tecnico-economica che dà atto dell’economicità e dell’efficienza delle gestioni di servizi pubblici locali a mezzo di VERITAS S.p.A. e della loro conformità al diritto comunitario;
7. il Comune di Fiesso d’Artico, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 23/12/2013, ad oggetto “Attuazione dell’art. 34, comma 21, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modificazioni in L. 17 dicembre 2012, n. 221 - continuità nell’espletamento dei servizi pubblici

locali a mezzo di Veritas S.p.a.”, ha approvato, in attuazione dell’art. 34, comma 21, del D.L. n. 179/2012, una relazione tecnico-economica che dimostra la convenienza economica dello svolgimento del servizio pubblico nel territorio comunale a mezzo di una gestione *in house providing* e, in particolare, attraverso VERITAS S.p.A.;

8. VERITAS S.p.A. svolge il servizio pubblico di gestione dei rifiuti ed il servizio idrico integrato nel territorio degli enti locali soci;
9. l’"Azienda Servizi Integrati S.p.A." in breve ASI S.p.A, è società a capitale interamente pubblico costituita nella forma di società per azioni nel 2002 a seguito di trasformazione da azienda speciale, che svolge, secondo il modello dell’*in house providing* in particolare attività di gestione del servizio idrico integrato per i Comuni soci di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave;
10. a seguito di un’operazione di integrazione, VERITAS S.p.A. ha acquisito il controllo di ALISEA S.p.A. e, contestualmente, i Comuni soci (Jesolo, Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave, Musile di Piave, Noventa di Piave, Torre di Mosto) di quest’ultima hanno fatto il loro ingresso in VERITAS S.p.A.;
11. ALISEA svolge il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nel territorio dei predetti enti locali;

Considerato che:

12. l’art. 147 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 prevede che *“I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”*;
13. la Regione Veneto con L. 27 aprile 2012 n. 17, nell’ambito delle proprie competenze, ai fini del governo delle risorse idriche ha suddiviso il proprio territorio in otto ambiti territoriali ottimali così come meglio individuati nell’art. 2 della legge medesima;
14. il Comune di Fiesse d’Artico era stato ricompreso nell’ambito territoriale ottimale denominato “Veneto Orientale” così come indicato nell’allegato A) alla L.R. 17/2012;
15. la Giunta Regionale della Regione Veneto con deliberazione n. 856 del 4 giugno 2013 ha approvato, ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. 17/2012, la variazione degli ambiti territoriali ottimali includendo i Comuni di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave nell’ambito territoriale denominato “Laguna di Venezia” anziché nell’ambito territoriale ottimale Veneto Orientale, accogliendo così le richieste dei suddetti comuni che hanno motivato la loro domanda con ragioni di comunanza di interessi, di omogeneità di territorio e possibilità di sinergie con i soci di Veritas S.p.A., ed una maggiore efficienza nella gestione integrata dei servizi da parte di un unico soggetto;
16. prima delle modifiche del perimetro dell’ambito territoriale ottimale “Laguna di Venezia”, la gestione del servizio idrico integrato era stata affidata in via esclusiva alla società Veritas S.p.A., fino al 31.12.2018 con delibere dell’omonima Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Prot. n. 806/VI di verbale del 30 luglio 2008 e prot 779/XVI del 30.10.2013, oggi Consiglio di Bacino;
17. a seguito dell’allargamento del perimetro dell’ambito territoriale ottimale il Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia” con deliberazione n. III di verbale della seduta del 25 marzo 2014 ha deliberato *“1. di stabilire, quale forma di gestione del servizio idrico integrato nel territorio degli 11 comuni dell’area del basso Piave (Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo,*

Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave) la gestione in house 2. di affidare il servizio idrico integrato fino a tutto il 31.12.2018 per le motivazioni in premessa richiamate all'Azienda Servizi Integrati ASI S.p.A. con sede in San Donà di Piave Via Nazario Sauro n. 21...”, auspicando un processo di integrazione tra le società Veritas S.p.A. ed ASI S.p.A. da concludersi prima del 1° gennaio 2019;

18. *l'art. 149 bis del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che “L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale”;*
19. *in considerazione della necessità di dare attuazione al principio della unicità nella gestione del servizio idrico integrato, il Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia” con delibera del Comitato Istituzionale n. 11 del 16 settembre 2014 ha invitato le società ASI S.p.A. e Veritas S.p.A. a presentare “uno studio finalizzato a verificare possibili forme di integrazione atte ad ottimizzare la gestione del servizio nel territorio dell'ambito”;*
20. *il Consiglio di Bacino con deliberazione dell'assemblea d'ambito n. 924 del 13 ottobre 2014 ha stabilito “1) di confermare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera c) della Legge Regionale 17 del 27 aprile 2012, ed in conformità alle previsioni di cui all'art. 9, comma 2, della Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato “Laguna di Venezia”, la modalità dell'in house quale forma di gestione del servizio idrico integrato anche per gli anni successivi alle scadenze delle attuali convenzioni con i gestori Veritas S.p.A. ed A.S.I. S.p.A., fissate al 31.12.2018; 2) di dare mandato al Comitato Istituzionale ed alla struttura nella persona del Direttore affinché siano proseguite le attività conseguenti e necessarie alla scelta di tale modello organizzativo per la gestione del servizio, al fine di addivenire ad una proposta di convenzione/i con durata tale da individuare un periodo congruo di gestione, indicativamente ventennale, che possa consentire programmazione degli investimenti ed accesso al credito garantito e/o comunque favorito da una gestione pluriennale del servizio”;*
21. *l'art. 200 del D.Lgs. 152/2006 prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali che devono essere individuati e delimitati da ciascuna regione attraverso il piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett f) del medesimo decreto;*
22. *da ultimo, con delibera del Consiglio Regionale n. 30 del 29 aprile 2015, la Regione Veneto ha suddiviso il proprio Territorio in nove ambiti territoriali ottimali;*
23. *l'art. 3 comma 1 della L.R. 52/2012 stabilisce che “Per favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale”;*
24. *con Deliberazione di Giunta n. 13 del 21 gennaio 2014 la Regione Veneto ha provveduto al riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ricomprendendo in*

particolare nel Bacino denominato “Venezia” 45 Comuni (i 44 Comuni della Provincia di Venezia, oltre al Comune di Mogliano Veneto, ricadente nella Provincia di Treviso);

25. il Comune di Fiesso d’Artico appartiene al suddetto bacino territoriale provinciale;
26. le disposizioni contenute nell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del D.L. n. 138 del 13.8.2011, come modificato dalla Legge 190/2014, stabiliscono che: *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente”*;
27. che il Comune, nelle more della costituzione e del funzionamento del Consiglio di Bacino, ente cui spetta, tra l’altro, la competenza per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ha da ultimo stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 23/12/2013, ad oggetto “Attuazione dell’art. 34, comma 21, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modificazioni in L. 17 dicembre 2012, n. 221 - continuità nell’espletamento dei servizi pubblici locali a mezzo di Veritas S.p.a.”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 comma 21 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221 l’espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, attraverso Veritas S.p.A. e/o società dalla stessa controllate, ivi incluse in particolare Alisea S.p.A. il cui affidamento pertanto prosegue sino al 31 dicembre 2038 fatta salva ogni diversa eventuale scadenza determinata dalla normativa sopravvenuta;
28. che il Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente”, nelle more delle deliberazioni in merito all’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’ambito di riferimento, con delibera dell’assemblea di Bacino n. 11 del 17 dicembre 2015 ha stabilito, tra l’altro, di ritenere opportuno un allineamento delle diversificate scadenze dei servizi gestiti dalle società Veritas S.p.A., Alisea S.p.A. ed Asvo S.p.A. nel territorio dei comuni serviti;

Dato atto che:

29. l’art. 1 comma 611 della L. 23 dicembre 2014 n. 190 prevede che al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti locali avviino un processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;
30. in data 19 marzo 2015 il Comitato di Coordinamento e Controllo dei soci azionisti di Veritas S.p.A. ha preso atto del Piano di Razionalizzazione delle partecipate di Veritas S.p.A. che avrebbe pertanto potuto essere recepito dagli enti locali nei propri piani di razionalizzazione da approvarsi entro il 31/03/2015;
31. il Comune di Fiesso d’Artico pertanto in ottemperanza alla disposizione normativa di cui sopra ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 25/03/2015 un piano operativo di razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie;
32. in coerenza con il piano approvato dagli enti locali soci Veritas S.p.A. con delibera dell’Assemblea ordinaria del 26 giugno 2015, ha approvato il *“Piano di razionalizzazione e gestione delle partecipazioni di Veritas S.p.A. 2013 – 2016”*;
33. in data 17 marzo 2016 il Comitato di Coordinamento e Controllo dei Comuni soci di Veritas S.p.A. ha approvato, da ultimo, il Piano di Razionalizzazione e gestione delle Partecipazioni di Veritas

S.p.A. – Anni 2013 – 2016 – stato di avanzamento e di attuazione – versione aggiornata a marzo 2016;

34. nello stesso giorno il Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. ha deliberato di approvare il *“Piano di Razionalizzazione e gestione delle Partecipazioni di Veritas S.p.A. – Anni 2013 – 2016 – stato di avanzamento e di attuazione – versione aggiornata a marzo 2016”*;
35. tale piano di razionalizzazione nella versione aggiornata prevedeva, tra l’altro, la realizzazione di progetti di aggregazione delle società ASI S.p.A. ed ALISEA S.p.A. in Veritas S.p.A.;
36. le società ASI S.p.A., ALISEA S.p.A., Veritas S.p.A., per le ragioni sopra descritte ed anche al fine del superamento delle frammentazioni nella gestione dei servizi idrici integrati e di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dalle disposizioni in materia citate nonché al fine del conseguimento della unicità nella gestione negli ambiti territoriali ottimali di riferimento, hanno elaborato pertanto dei progetti di integrazione al fine di rendere possibile la gestione dei suddetti servizi a mezzo di un gestore unico per ciascun ambito o bacino territoriale di riferimento, che allegati al presente atto sub A) ne costituiscono parte integrante ed essenziale;
37. tali progetti di integrazione sono suddivisi in diverse fasi⁽¹⁾: a) acquisto delle quote azionarie residue di Alisea S.p.A. da parte di Veritas S.p.A., della quale già detiene il 74,84% delle quote azionarie; b) acquisto di una quota azionaria del **8,69%** di ASI S.p.A. da parte di Veritas S.p.A., previa modifica dello statuto di ASI S.p.A.; c) aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato al socio Comune di Venezia per un valore complessivo di **30,98** milioni di Euro mediante conferimento di alcuni beni in natura; d) ulteriore aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato ai soci di ASI S.p.A. mediante scambio della totalità delle azioni ASI residue per un valore di circa **27,1** milioni di Euro; e) fusione per incorporazione delle società Alisea S.p.A. ed ASI S.p.A. in Veritas S.p.A.;
38. il Comune di Fiesco d’Artico detiene attualmente una quota pari allo 0.99%, approssimato per eccesso, della Società Veritas S.p.A. e, in seguito all’aumento di capitale di cui al punto precedente, la predetta quota rimarrà invariata in termini di controvalore economico, ma varierà in termini percentuali, con quota da ridefinirsi in seguito all’avvenuta operazione di integrazione societaria di cui al punto precedente;
39. le operazioni societarie sopra descritte verranno effettuate nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza;
40. nell’ambito delle operazioni di integrazione suddette, il Comune di Venezia sottoscriverà un aumento di capitale sociale a lui riservato mediante conferimento di beni strumentali alle attività di Veritas S.p.A. sulla base di specifica perizia di stima;
41. allo scopo di dare attuazione ai progetti di integrazione ed alle operazioni societarie straordinarie come descritto nelle premesse che precedono sono state predisposte le perizie allegate B) al presente atto e che ne costituiscono parte integrante ed essenziale;
42. in particolare dalle relazioni giurate è emerso che il valore dei beni immobili che complessivamente il Comune di Venezia conferirà in aumento di capitale di veritas Spa risulta pari a € 30.985.164,00 così suddivisi: € 24.547.824,00 relativamente alla porzione dell’area denominata “Area 43 ettari” sita a Fusina ed € 6.437.430,00 relativamente alla porzione dell’area denominata “Area Boschetto Sirma” sita a Marghera;

⁽¹⁾ Il Piano di Razionalizzazione e gestione delle Partecipazioni di Veritas S.p.A. – Anni 2013 – 2016 – stato di avanzamento e di attuazione – versione aggiornata a marzo 2016.

43. al fine di dare attuazione al progetto di integrazione di ASI S.p.A. in Veritas S.p.A. secondo le fasi descritte nella premessa che precede, si rende altresì necessario apportare delle modifiche allo statuto di ASI secondo lo schema allegato C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
44. in considerazione dei progetti d'integrazione delle società ASI S.p.A. ed ALISEA S.p.A. in Veritas S.p.A. i comuni soci delle società, anche al fine dell'esercizio su Veritas S.p.A. del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, hanno predisposto uno schema di patti parasociali allegato D) al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante ed essenziale;
45. il contenuto dei predetti patti parasociali consente al Comune di Venezia di mantenere la governance di controllo sulla società in coerenza con il mantenimento della quota di controllo societaria in esito all'operazione di aumento di capitale di Veritas S.p.A. riservata al Comune stesso;
46. in considerazione del contenuto dei predetti patti parasociali sarà necessario apportare modifiche allo statuto di Veritas S.p.A. così come evidenziate nello schema di Statuto allegato E) al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, ferme restando le altre modifiche che si rendessero necessarie in considerazione delle citate operazioni straordinarie;
47. a seguito delle predette operazioni societarie, quei Comuni, che non siano già soci di VERITAS S.p.A., devono aderire alla più volte citata convenzione intercomunale in forza di apposite deliberazioni consiliari con le quali accettano integralmente il contenuto sia dello statuto di VERITAS S.p.A. che della convenzione;

Ritenuto che:

48. i servizi, oggetto della presente delibera, svolti da VERITAS S.p.A., anche attraverso società da essa controllate o partecipate, costituiscono servizi pubblici locali anche perché assunti in base alla normativa in materia e così qualificati da apposite delibere comunali;
49. i servizi pubblici locali, in base allo stesso diritto comunitario, costituiscono "servizi di interesse generale" e ricomprendono tutte le attività immediatamente rivolte agli utenti ma anche quelle che rispondono finalisticamente ai bisogni collettivi della società civile (cfr. art. 106, par. 2 TFUE; art. 14 TFUE);
50. le operazioni societarie straordinarie descritte, che hanno luogo in considerazione di espresse previsioni legislative consentono il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente locale quanto alla necessità di garantire ai cittadini una gestione efficiente efficace ed economicamente conveniente dei servizi di interesse generale, come emerge anche dalla documentazione allegata alla presente delibera;

Considerato che:

51. le operazioni societarie, come quelle qui considerate, sono coerenti con quanto previsto in generale dall'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148 ove si prevede, al fine di «consentire economie di scala» e di «massimizzare l'efficienza del servizio», la regola che «i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica» devono essere necessariamente organizzati «su ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei» la cui dimensione «di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale» (comma 1, art. ult. cit.);
52. le aggregazioni tra gestori di servizi pubblici sono inoltre coerenti con le indicazioni fornite dal legislatore per la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalle pubbliche amministrazioni: art. 1, comma 611 e segg. della l. 23

dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ove si indica – tra i criteri di razionalizzazione delle predette società con partecipazione pubblica – la «*aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica*» [comma 611, lett. d) dell'art. cit.]; ed ora art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ove si prevede che i piani di razionalizzazione sono adottati qualora vi sia la «*necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4*» [così al comma 2, lett. g) dell'art. cit.];

53. con specifico riferimento all'organizzazione del servizio idrico integrato, l'aggregazione, tra soggetti che operano nel medesimo ambito territoriale ottimale, è coerente con il sopravvenuto «*principio di unicità*» della gestione per ciascun ambito [artt. 147, comma 2, lett. b), 149-bis comma 1 e 172 del d.lgs. n. 152/2006 come modificati dall'art. 7, comma 1, lett. b), n. 4) del d.l. n. 133/2014 nonché dall'art. 1, comma 615 della l.n. 190/2014];

Posto che:

54. l'art. 43 della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione stabilisce che le concessioni possono proseguire senza una nuova procedura di gara se «*al concessionario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente direttiva*» [così al paragrafo 1, lett. d) sottopunto ii) dell'art. cit.];
55. dunque, in forza di questa disposizione europea, le operazioni di aggregazione non determinano nuovi affidamenti o concessioni ma consentono la prosecuzione, in un nuovo contesto societario, dei rapporti amministrativi preesistenti;
56. in attuazione e sviluppo del ricordato art. 43, par. 1, lett. d), n. ii), il comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, introdotto dal comma 609, lett. b) dell'articolo unico della cit. legge n. 190/2014, prevede che: «*L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore*»;
57. il predetto comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011 riguarda tutti i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (così il comma 1) e quindi anche il servizio pubblico di gestione dei rifiuti e il servizio idrico integrato;
58. dunque, in base alla nuova norma di diritto interno, il soggetto risultante da operazioni effettuate con procedure trasparenti succede nei rapporti facenti capo alle società preesistenti, proseguendo nelle gestioni dei servizi fino alla scadenza già stabilite per le predette società;
59. al fine di assicurare ampia pubblicità alle operazioni societarie in questione, la presente delibera viene pubblicata sull'Albo Pretorio comunale, sul sito web istituzionale del Comune, sul sito web

istituzionale delle società interessate dalle predette operazioni societarie nonché sul sito web istituzionale delle autorità d'ambito competenti;

60. del resto, l'art. 3-bis, comma 2-bis del d.l. n. 138/2011 è anche coerente e si integra con le disposizioni della specifica disciplina di settore relativa alle gestioni esistenti dei servizi idrici ed in particolare con l'art. 172 del d.lgs. n. 152/2006 ove si stabilisce espressamente che le gestioni attive in base ad affidamenti conformi alla disciplina *pro tempore* vigente e non dichiarati cessati *ex lege* proseguono fino alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto (commi 2 e 3 del citato art. 172);
61. al fine di ottenere il formale riconoscimento della prosecuzione delle gestioni in corso, il progetto di integrazione qui considerato dovrà essere, prima dell'effettuazione delle relative operazioni di integrazione/aggregazione, autorizzato dalle competenti autorità d'ambito che, anche ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, sono competenti in via esclusiva in merito all'organizzazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e del servizio idrico integrato, alla scelta della forma di gestione, all'affidamento ed ai relativi controlli.

Rilevato che:

62. il Comitato di Coordinamento e Controllo degli Enti Locali Azionisti di Veritas SpA ha approvato nella seduta del 10.11.2016 lo schema di Patti Parasociali di Veritas SpA., con le relative operazioni societarie e di integrazione;
63. il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con delibera n. 37 del 15.11.2016 ha preso atto del processo di aggregazione dei due attuali Gestori del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale Laguna di Venezia;
64. il Comune di Venezia con delibera n. 70 del 15.12.2016 ha approvato l'operazione societaria straordinaria e di integrazione di Asi S.p.A., Alisea S.p.A., Veritas S.p.A. prevedendo tra l'altro per quanto concerne il conferimento in capitale sociale di Veritas SpA di alcuni beni immobili, che l'atto di conferimento di detti beni sarà perfezionato "*previa acquisizione del provvedimento che garantisca a Veritas SpA che eventuali oneri di bonifica sull'area oggetto di conferimento non incideranno sul valore peritato*";
65. Veritas con nota del 17.01.2017 ha fornito una relazione avente ad oggetto "Rilevanza strategica funzionale connessa alle attività di Veritas ai termini identificati al Comune di Venezia quale oggetto al conferimento in conto capitale" in cui esplicitamente ribadisce la funzionalità dei beni conferiti e afferma:
in relazione alla progettualità prevista per il terreno denominato porzione 1 dell'Area 43 ettari "*non debbono essere sostenuti oneri di bonifica in quanto sussiste documentazione di collaudo effettuato dalla provincia di Venezia in data 28.12.1998....omissis L'Area in oggetto è dotata di messa in sicurezza permanente*"
in relazione all'Area denominata Boschetto ex Sirma "*“non debbono essere sostenuti oneri di bonifica sui terreni. Anche per questa zona sussiste documentazione sufficiente a conoscere lo stato ambientale dei terreni in quanto già dotati di indagini ambientali e di Decreto direttoriale Ministero Ambiente, ex art. 14ter, L.241/90, delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di Venezia Porto Marghera del 16.05.2016. Da tale documentazione emerge una sola componente onerosa, non già dovuta alle bonifiche di terreni (appunto non dovuta) ma alla gestione del sistema delle acque delle prime falde, peraltro di modesto valore e quindi connessa agli ordinari oneri di conduzione della proprietà*";

66. che comunque sussiste preciso impegno da parte del Comune di Venezia di prevedere clausole modalità , condizioni e termini che si rendessero necessari per il perfezionamento dell'atto "*previa acquisizione del provvedimento che garantisca a Veritas SpA che eventuali oneri di bonifica sull'area oggetto di conferimento non incideranno sul valore peritato*", come già specificato nel punto 64;

Dato atto che:

67. nella seduta del 26/01/2017 il Consiglio Comunale del Comune di Fiesso d'Artico ha approvato con deliberazione n. 3 del 26/01/2017 il rinvio ad altra seduta della proposta di deliberazione pari oggetto della presente;

68. la Società Veritas S.p.A. ha inviato in data 26/01/2017, con nota ns. prot. 986 del 26/01/2017, la convocazione dell'assemblea ordinaria in data 07/02/2017, per la discussione del progetto di integrazione societaria in oggetto, e della successiva assemblea straordinaria in data 07/02/2017, per la discussione delle modifiche da apportare allo Statuto di Veritas S.p.A.;

69. la Società Veritas S.p.A. ha inviato in data 27/01/2017, con nota ns. prot. 1033 del 27/01/2017, una nuova proposta di modifica dello Statuto della società con ulteriori modifiche relative alle attività oggetto della Società e al numero di componenti il Consiglio di Amministrazione, nel testo di cui all'allegato E) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in L. 14 settembre 2011, n. 148;
- l'art. 34, commi 20 e segg.; D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni; in Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modifiche ed integrazioni.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole del 03.02.2017 del Revisore Unico del Conto, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, punto n. 3 del D.Lgs. 267/2000, allegato F) al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che sulla proposta relativa al presente provvedimento è stata acquisita da parte del Responsabile del Procedimento l'attestazione di regolarità dell'istruttoria, effettuata ai sensi dell'art. 54 del vigente Statuto, come in atti;

Visto che sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio e di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono come integralmente riportate, i progetti di integrazione tra le società VERITAS S.p.A., ASI S.p.A. ed ALISEA S.p.A. nelle diverse fasi di seguito descritte: a) acquisto delle quote azionarie residue di Alisea S.p.A. pari al **25,16%** del capitale sociale, da parte di Veritas S.p.A. complessivamente corrispondenti a n. **20.880** azioni, al valore di stima di euro **67,50**. Tale cessione potrà avvenire

anche mediante permuta di **16.579** azioni proprie di Veritas S.p.A. ex art. 2357 c.c. al valore di stima di euro **85,00** per ciascuna azione per il restante **0,01%** mediante corrispettivo in denaro per complessivi Euro **185,00**; b) acquisto di una quota azionaria del **8,69%** di ASI S.p.A., da parte di Veritas S.p.A. previa modifica dello statuto di ASI medesima secondo lo schema allegato C) al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale; c) aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato al socio Comune di Venezia per un valore complessivo di **30,98** milioni di Euro mediante conferimento di alcuni beni in natura; d) ulteriore aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato ai soci di ASI S.p.A. mediante scambio della totalità delle azioni ASI residue per un valore di circa **27,1** milioni di Euro; e) fusione per incorporazione delle società Alisea S.p.A. ed ASI S.p.A. in Veritas S.p.A. di cui ai progetti di integrazione allegati A) e alle perizie allegate B), al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. di approvare, per quanto di competenza e di interesse, le connesse operazioni societarie straordinarie che includono le menzionate cessioni di azioni e gli aumenti di capitale sociale di Veritas S.p.A. riservati rispettivamente al Comune di Venezia e agli enti locali azionisti di ASI S.p.A. e i citati progetti di fusione;
3. di rinunciare sin d'ora all'esercizio del diritto di prelazione spettante al Comune e previsto dagli Statuti di ASI S.p.A., di ALISEA S.p.A. e di Veritas S.p.A. e comunque al diritto di opzione sulle emittende azioni in relazione al deliberato aumento di capitale sociale, eventualmente spettante all'Ente locale, in qualità di socio di Veritas S.p.A., secondo quanto previsto dallo statuto e/o dalle disposizioni normative in materia ed in coerenza con quanto previsto dai citati progetti;
4. di dare atto che il Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. ai sensi dell'art. 2343 c.c., 3° comma, provvederà nei termini di 180 giorni previsto dal medesimo articolo a controllare le valutazioni contenute nelle relazioni giurate degli esperti aventi ad oggetto i beni in natura da conferirsi nel capitale sociale di Veritas S.p.A. e sussistendone fondati motivi provvederà all'eventuale revisione delle stime sottoponendo altresì le opportune deliberazioni all'Assemblea degli Azionisti, fermo restando quanto previsto per il resto dall'art 2343 c.c., tenuto conto che l'atto di conferimento di detti beni sarà perfezionato *“previa acquisizione del provvedimento che garantisca a Veritas SpA che eventuali oneri di bonifica sull'area oggetto di conferimento non incideranno sul valore peritato”*;
5. di raccomandare in particolare che la società, tramite i propri organi competenti, in momento precedente alla sottoscrizione dell'aumento di capitale acquisisca il provvedimento del Comune di Venezia, da recepirsi anche negli atti notarili, di conferimento che garantisca a Veritas che eventuali oneri di bonifica non incideranno sul valore peritato dei beni e in caso contrario ponga in essere tutte le azioni necessarie atte a preservare la società da qualunque eventuale aggravio;
6. di approvare lo schema dei patti parasociali tra gli Enti locali azionisti allegato D) al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, e conseguentemente approvare sin d'ora le modifiche allo statuto di Veritas S.p.A. che saranno necessarie al fine di rendere esecutive le clausole contenute nei suddetti patti, di cui allo schema allegato E) al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, nonché le modifiche statutarie connesse ai procedimenti di fusione citati, e quelle eventualmente necessarie per gli adeguamenti alle normative sopravvenute, ed altresì le modifiche allo Statuto di ASI S.p.A. di cui allo schema allegato C);
7. di dare atto che in seguito alle operazioni di integrazione societaria di cui ai punti precedenti, la quota azionaria del Comune di Fiesse d'Artico in Veritas S.p.A. rimarrà invariata in termini di

controvalore economico, ma si ridurrà in termini percentuali, con quota da definirsi in seguito all'avvenuta approvazione delle predette operazioni, da parte dell'Assemblea Straordinaria di Veritas S.p.A.;

8. di impegnare gli organi e uffici di questa Amministrazione Comunale a porre in essere tutto quanto necessario all'esecuzione della presente deliberazione, dando mandato al Sindaco, con facoltà di delega, affinché approvi tutte le delibere societarie e tutti gli atti necessari anche negli organi di regolazione a livello di ambito o bacino territoriale ottimale, al fine di dare esecuzione ai progetti di integrazione ed alle operazioni societarie straordinarie così come sopra descritti, garantendo la prosecuzione delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a mezzo VERITAS S.p.A., con facoltà di apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie, anche in relazione ai valori di perizia di stima definitivi ed ai Progetti di Integrazione.
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione, accertata dagli scrutatori e proclamata dal Presidente:

Presenti = n.

Votanti = n.

Voti favorevoli = n.

Voti contrari = n.

Astenuti = n.

Il Consigliere di Minoranza Gianmarco Agostini (Lista Centrosinistra per Fiesso) chiede di poter uscire dall'odierna seduta di Consiglio Comunale.

Il Sindaco/Presidente dà il proprio consenso all'uscita dall'odierna seduta di Consiglio Comunale da parte del Consigliere di Minoranza Gianmarco Agostini, il quale assiste alla prosecuzione della seduta nello spazio riservato al pubblico.

- IL CONSIGLIO COMUNALE -

VISTA la proposta di deliberazione su riportata, relativa all'argomento in oggetto, sulla quale sono stati espressi i relativi pareri ai sensi dell'art. 49 – 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

UDITO il Sindaco/Presidente, il quale spiega che l'uscita dall'odierna seduta di Consiglio Comunale da parte del Consigliere di Minoranza Gianmarco Agostini è dovuta al fatto che il vigente Regolamento del Consiglio Comunale impone ai Consiglieri Comunali di astenersi di partecipare alla discussione e alla votazione di provvedimenti che riguardino congiunti fino al quarto grado di parentela. Relaziona poi sull'argomento di cui trattasi e spiega che con la proposta di deliberazione in oggetto si dà mandato al Sindaco di partecipare all'Assemblea del 07/02/2017 di Veritas Spa per votare l'approvazione dell'operazione di integrazione societaria tra Veritas Spa, Asi Spa e Alisea Spa. Aggiunge, poi, che la normativa impone il principio di unicità nella gestione del servizio idrico integrato nel territorio di un bacino ottimale e, nel caso del bacino idrico ottimale "Laguna di Venezia", al quale il Comune di Fiesso d'Artico appartiene, si è trovato un accordo di integrazione tra le Società Veritas Spa e Asi Spa. Aggiunge, inoltre, che il predetto accordo prevede che i Comuni soci di Asi Spa entrino a far parte del capitale sociale di Veritas Spa, attraverso un aumento di capitale di quest'ultima Società riservato ai predetti Comuni, con conseguente riduzione delle quote percentuali di partecipazione degli attuali soci di Veritas Spa. Spiega, poi, che il Comune di Venezia, attuale socio di maggioranza di Veritas Spa, per poter mantenere la quota di maggioranza di Veritas Spa anche dopo l'avvenuta integrazione societaria, ha deciso di partecipare ad un ulteriore aumento di capitale, mediante il conferimento a Veritas Spa di alcuni terreni di sua proprietà. Rileva, poi, che la stima di una parte dei predetti terreni e quindi il loro valore è gravata da degli oneri di bonifica ancora da valutare, ma aggiunge che il Comune di Venezia si è impegnato ad accollarsi detti oneri o comunque ad accettare la riduzione del controvalore dei terreni oppure, qualora detti oneri di bonifica fossero troppo elevati, a conferire altri terreni o a non conferire a Veritas Spa la parte di terreno da bonificare.

DATO ATTO che non segue altra discussione, il Sindaco/Presidente mette quindi in votazione, per alzata di mano, la suesposta proposta di deliberazione e si ha il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti e Votanti = n. 9

Voti favorevoli = n. 9

Voti contrari = nessuno

Astenuti = nessuno

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto: VERITAS SPA – ASI SPA – ALISEA SPA - GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI – OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE

PER L'AGGREGAZIONE TRA GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RETE DI RILEVANZA ECONOMICA", così come presentata;

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione, accertata dagli scrutatori e proclamata dal Presidente:

Presenti e Votanti = n. 9

Voti favorevoli = n. 9

Voti contrari = nessuno

Astenuti = nessuno

Terminato l'esame di tutti gli argomenti scritti all'o.d.g. all'odierna seduta, alle ore 12,24 il Sindaco/Presidente dichiara chiusa la riunione di Consiglio Comunale.
